UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista

EMANATO CON D.R. N. 512 DEL 2 NOVEMBRE 2023
IN VIGORE DAL 7 NOVEMBRE 2023

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica a distanza o mista delle sedute degli organi collegiali di Ateneo.

Articolo 2
Modalità ordinaria di svolgimento delle sedute collegiali

1. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali è quella in presenza.
2. Il Presidente dell'organo può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei partecipanti.
3. Delle condizioni di cui al comma precedente deve esserne data evidenza nella convocazione e nel verbale della seduta.
4. Le sedute istruttorie degli organi si svolgono di norma con modalità telematiche.
5. La modalità di svolgimento della seduta è necessariamente in presenza nei casi di deliberazioni per le quali la votazione è prevista a scrutinio segreto, salvo che l'Ateneo renda disponibili idonei strumenti telematici che garantiscano la segretezza del voto e l'immediata proclamazione dell'esito.
6. È vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica o il semplice collegamento telefonico.

Articolo 3
Sedute in modalità telematica a distanza

1. Per seduta collegiale in modalità telematica a distanza si intende l'adunanza nella quale tutti i componenti partecipano tramite collegamento da remoto, utilizzando opportuni strumenti audio-video.
2. La partecipazione a distanza avviene in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'organo collegiale presenti alla riunione.

Articolo 4
Sedute in modalità telematica mista

1. Per seduta collegiale in modalità telematica mista si intende l'adunanza nella quale una parte dei componenti partecipano in presenza, nella sede di convocazione dell'organo, e altri tramite collegamento da remoto, utilizzando opportuni strumenti audio-video. Nella sede di convocazione devono essere presenti strumenti audio-video che consentano l'interazione sincrona tra i componenti in presenza e quelli collegati da remoto.
2. Tutti i componenti partecipano contemporaneamente; la partecipazione a distanza si svolge in analogia a quanto riportato al comma 2 del precedente art. 3.

Articolo 5
Requisiti degli strumenti utilizzati per le sedute telematiche

1. Le sedute telematiche si svolgono in video/audio conferenza, avvalendosi di tecnologie telematiche messe a disposizione dall'Ateneo, che permettano:
   - l'identificazione reciproca di ciascuno dei partecipanti;
   - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
   - l'intervento e l'espressione di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti messi a disposizione dall'Ateneo assicurano:
   - la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso esclusivamente previo invito;
   - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
   - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante condivisione di file o, eventualmente, tramite posta elettronica;
   - la contemporaneità delle decisioni;
   - la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise nella seduta.
3. Qualora si rendesse necessario avvalersi di strumenti telematici non forniti dall'Ateneo, il Presidente dell'organo deve assicurarsi che questi posseggano almeno i requisiti riportati ai precedenti commi.

Articolo 6
Convocazione, accesso e partecipazione alle sedute telematiche

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, è specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e riportando il richiamo al presente regolamento.
2. Per le sedute in modalità mista, nell'avviso di convocazione è specificata anche la sede fisica della seduta.
3. Prima della seduta, i convocati ricevono un invito con l'indicazione delle modalità di accesso in modalità telematica.
4. L'accesso al collegamento è consentito esclusivamente utilizzando un account istituzionale o comunque riconosciuto dall'Ateneo.
5. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al pubblico, che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento; è raccomandata l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

Articolo 7
Svolgimento delle sedute telematiche

1. La riunione può avere inizio dopo che sia accertata l'identità dei partecipanti collegati da remoto e, per le sedute in modalità mista, di quelli presenti nella sede di convocazione e sia verificato il raggiungimento del numero legale. Ogni qualvolta si renda necessario si potrà procedere all'accertamento della identità dei partecipanti e alla verifica del numero legale.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari sul funzionamento degli organi collegiali, nel verbale della seduta telematica sono indicati: la modalità di svolgimento, i nominativi dei componenti presenti e la modalità di partecipazione di ciascuno.

3. Ogni componente è tenuto a garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri componenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale. È vietato registrare o diffondere video o file audio, immagini, screenshot, riguardanti la riunione.
4. Se durante lo svolgimento della riunione il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, la seduta può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato dagli altri partecipanti, dando atto dell'assenza di chi è impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento è verbalizzata.
5. Le votazioni sui singoli punti sono aperte da un invito del Presidente. Ogni partecipante collegato da remoto esprime il proprio voto in modo palese, verbalmente o per alzata di mano o nominativamente via chat, secondo quanto di volta in volta stabilito dal Presidente.
6. Ai soli fini della verbalizzazione, la registrazione delle sedute che si svolgono in modalità audio/video è consentita unicamente al segretario, previa informativa ai partecipanti. Tale registrazione è cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta, qualora non contestuale.

Articolo 8
Altri partecipanti alle sedute

1. Per la trattazione di specifici argomenti, il Presidente, anche nelle sedute esclusivamente in presenza, può invitare a partecipare in modalità telematica soggetti interni ed esterni all'Ateneo, laddove non in contrasto con i regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ateneo.

Articolo 9
Norma finale, emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica anche alle sedute degli organi di controllo e di valutazione dell'Ateneo e, precisamente, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.